

BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N° 13 DEL 15/07/2017

Stralcio

Art. 4.

Illecito disciplinare

1. Costituisce illecito disciplinare la violazione dell'obbligo di cui all'art.7 comma 1 del D.P.R. 7 Agosto 2012, n.137.
2. Il professionista sanzionato in sede disciplinare per il mancato adempimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento è comunque tenuto ad assolvere tale obbligo per il periodo cui si riferisce la sanzione"